

(N. 1314-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1957

Adesione dell'Italia allo Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato ha incontrato notevoli difficoltà prima di formulare e creare uno Statuto organico sul quale basare la sua attività.

L'iniziativa italiana risale al 1926 quando il Governo approvò il primo schema di Statuto con decreto-legge, convertito poi in legge nel 1928. Per un complesso di circostanze storiche

e per le diverse impostazioni politiche degli Stati aderenti, l'iniziativa rimase inoperante, cessò anzi di funzionare successivamente quando l'Italia nel 1937 uscì dalla Società delle Nazioni per il provvedimento delle sanzioni emanato contro il nostro Paese durante la guerra etiopica. Più tardi, e precisamente il 20 aprile 1940, il Governo italiano ufficialmente rinunciò all'impegno assunto nel 1928.

Si tenga presente che l'Istituto, con sede in Roma, aveva già destato largo interesse e notevole collaborazione internazionale specie nel campo dei giuristi, per cui successivamente parve necessario formulare un nuovo Statuto di alto valore giuridico per raccogliere l'adesione di un notevole numero di Stati. In questo modo l'Istituto assunse carattere nettamente internazionale; l'invito ad aderirvi fu esteso anche ai Paesi che non erano membri della Società delle Nazioni e così il Governo italiano ebbe la possibilità di dare la propria adesione e di mantenere la sede dell'Istituto in Roma. Lo Statuto entrò in vigore il 21 aprile 1940 dopo avere ottenuto il numero di adesioni richiesto dallo Statuto stesso.

Il Governo italiano, pur avendo accettato il nuovo Statuto, ritardò la presentazione al Parlamento dell'atto formale di adesione e nel frattempo sia la struttura dell'Istituto come i suoi organi e lo Statuto stesso vennero perfezionati e completati.

Nel 1952, raggiunto il numero notevole di 38 Stati aderenti, tra i quali figurano i grandi Stati europei e i più importanti Stati del mondo, il Consiglio di direzione convocò l'Assemblea alla quale sottopose alcune proposte di emendamenti di non eccessiva importanza, emendamenti che vennero approvati all'unanimità dai Delegati degli Stati. Per entrare in vigore, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, occorrerà l'approvazione da parte dei due terzi degli Stati membri, condizione questa che ormai è in corso di attuazione.

Nell'articolo 2 dello Statuto si afferma che l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato è basato sulla adesione dei Governi approvata dai Parlamenti, per cui assume un valore giuridico chiaro e preciso e quindi, secondo i principi del diritto internazionale, l'Istituto assume forma e sostanza di persona giuridica internazionale.

Con questa qualifica precisa ed importante l'Istituto potrà gradualmente raggiungere la unificazione del diritto privato. L'articolo 1 dello Statuto indica i mezzi per raggiungere codesto scopo. L'Istituto preparerà progetti di legge o convenzioni per costituire un diritto interno uniforme; preparerà progetti ed accordi per facilitare i rapporti internazionali in materia di diritto privato; saranno iniziati

studi di diritto comparato attinenti alle materie del diritto privato; saranno prese iniziative in ogni campo prendendo accordi o mantenendo contatti con altri istituti che trattano materie affini al diritto privato; organizzerà convegni, conferenze e pubblicherà studi provvedendo ad una larga diffusione del programma dell'Istituto.

Per attuare codesto vasto e complesso programma lo Statuto prevede la costituzione di organi idonei, semplici ma che dovrebbero funzionare bene. Questi organi sono contemplati nell'articolo 4 dello Statuto, in parte emendato dalle deliberazioni prese dall'Assemblea generale del 18 gennaio 1952. Gli organi sono: l'Assemblea generale; il Presidente; il Consiglio di direzione; il Comitato permanente; il Tribunale amministrativo ed il Segretariato.

La più importante innovazione è rappresentata dal Tribunale amministrativo, che tuttavia non incide sulla attività esterna dell'Istituto, ma sul funzionamento interno, disciplinando la competenza a giudicare sulle vertenze tra l'Istituto e i suoi dipendenti e aventi causa, in particolare sulle vertenze concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Regolamento del personale. Nelle sue decisioni il Tribunale amministrativo investito da un patto contrattuale delibererà con una giurisdizione arbitrale. Era opportuna e necessaria la costituzione di codesto Tribunale amministrativo perchè diversamente qualsiasi vertenza di carattere interno non avrebbe potuto trovare un organo competente a decidere, per la mancanza di un tribunale internazionale funzionante in questa materia con competenza e con forza esecutiva.

Negli articoli 5 e 6 sono indicate le norme per la costituzione dell'Assemblea generale e per il suo funzionamento, con qualche modificazione per il numero dei componenti della Direzione e per la competenza della Assemblea nella scelta dei giudici che parteciperanno alla Corte internazionale di giustizia.

La sede dell'Istituto è Roma ed il Presidente è designato dal Governo italiano.

Notevole importanza assume la funzione del Segretario generale, al quale spetta non soltanto il compito funzionale e organizzativo dell'Istituto, precisamente indicato nell'articolo 17, ma anche la preparazione e lo studio dei più

importanti problemi giuridici di competenza dell'Istituto stesso.

Questo studio e questa preparazione sono chiaramente indicati nell'articolo 14. Le lingue ufficiali ammesse nell'Istituto sono: l'italiana, la tedesca, l'inglese, la spagnola e la francese. Ogni Governo rappresentato nell'Istituto potrà formulare proposte al Consiglio di direzione, naturalmente relative al carattere ed agli scopi dell'Istituto, per armonizzare e coordinare il diritto privato dei singoli Stati al fine di giungere all'auspicata unificazione.

Per lo studio e per la risoluzione di codesti problemi, sarà predisposto un bilancio interno dell'Istituto per la copertura delle inevitabili spese. Negli articoli 16, 17 e 18 sono fissate le basi dei contributi dovuti dai singoli Governi e si prevedono alcuni impegni specifici che affronta il Governo italiano per il fatto che la sede dell'Istituto è in Roma.

Non mancano poi altre disposizioni inerenti ad eventuali modifiche dello Statuto e alla possibile liquidazione dell'Istituto internazionale.

Lo Statuto datato al 15 marzo 1940 è stato successivamente modificato con qualche emendamento adottato dalla Assemblea generale il 18 gennaio 1952; trattasi di emendamenti di modesta entità, ad eccezione di quello relativo al Tribunale amministrativo del quale abbiamo già fatto cenno. Comunque l'attuale disegno di legge si riferisce allo Statuto organico dell'Istituto internazionale, al quale sono annessi gli emendamenti contemplati in otto articoli aggiuntivi.

A titolo di conclusione della nostra relazione desideriamo porre in evidenza l'importanza di codesto Istituto già funzionante e che ha dato notevoli risultati. Vi partecipano 40 Stati di diversi Continenti e in modo particolare i Paesi più importanti sotto il punto di vista economico e politico. La Direzione dell'Istituto ha frequenti contatti in modo particolare con la Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) e con altre organizzazioni di carattere internazionale quali l'U.N.E.S.C.O., l'Organizzazione

per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.), l'Ufficio internazionale del lavoro (I.L.O.), l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (I.C.A.O.). Queste organizzazioni hanno già stipulato accordi con l'Istituto, utilizzandone la collaborazione.

Il Consiglio d'Europa in modo speciale ha avuto una attiva collaborazione con l'Istituto, specie per elaborare progetti di convenzioni o di leggi uniformi su materie che assorbono l'attività dei due istituti; e ciò naturalmente allo scopo di coordinare e di armonizzare i loro sforzi, evitando gli inconvenienti e le lacune che deriverebbero dall'assenza di un collegamento fra attività che logicamente sono parallele. Sotto un certo aspetto l'Istituto per l'unificazione del diritto privato svolge quindi una attività ed un ruolo molto importante nel vasto settore della cooperazione internazionale.

Notevoli sono i risultati già ottenuti con la raccolta di un'ampia documentazione, che ormai costituisce nella biblioteca dell'Istituto un patrimonio eccezionale e specializzato in materia di diritto privato.

Naturalmente questa attività va progressivamente aumentando ed esige non soltanto la intelligente comprensione dei dirigenti e del Segretariato, ma anche una maggiore collaborazione da parte dei Governi per le notevoli spese che l'Istituto incontra. Questa comprensione, anche recentemente e non soltanto da parte del Governo italiano, si è concretata con l'assegnazione di maggiori contributi da parte degli Stati partecipanti a questo importante organismo internazionale.

Per quanto ho sopra esposto sia pure in forma sommaria raccomandiamo, onorevoli Senatori, il disegno di legge alla vostra approvazione. Potranno esservi delle lacune o delle imperfezioni, ma nel suo complesso lo Statuto risponde alle necessità dell'Istituto per l'unificazione del diritto privato. Vogliamo sperare che questo disegno di legge raccolga l'unanime consenso del Senato.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allo Statuto organico del 15 marzo 1940 dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, ed agli emendamenti apportati allo Statuto stesso dall'Assemblea generale con le Risoluzioni del 18 gennaio 1952 e del 30 aprile 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto indicato nell'articolo 1, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata la notifica di cui all'articolo 20 dello Statuto stesso ed agli emendamenti apportati con le Risoluzioni indicate nell'articolo 1, dalla data della loro rispettiva entrata in vigore ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto medesimo.